

Dec. 02/2022

Proc. 01/2022

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 novembre 2022, tenutasi sulla piattaforma ZOOM messa a disposizione dalla FEDERKOMBAT, così composto: composizione collegiale

Avv. Lucilla Pavone (Presidente)

Avv. Giuseppe Castellaneta (Giudice Relatore)

Avv. Stefano Bosio (Giudice)

Per decidere in ordine al deferimento del tecnico Omar Vergallo nonché della ASD Ludus Magnum, in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore Sig. Omar Vergallo

PREMESSO CHE

- con esposto del 30 maggio 2022 a firma della sig.ra Silvia Moitre la stessa accusava il sig. Vergallo Omar di aver assunto comportamenti aggressivi e violenti nei propri confronti;
- la sig.ra Moitre si riferiva in particolare a tre episodi verificatisi rispettivamente il 09.03.2022, il 30.04.2022 e il 21.05.2022;
- riferiva la sig.ra Moitre che in data 09.03.2022 all'interno della palestra "Daruma" in Milano alla via Lorenteggion.31, il sig. Vergallo si sarebbe avvicinato alla sig.ra Moitre che si apprestava ad effettuare un allenamento di ju jitsu con atteggiamento aggressivo insultandola e, in particolare, dicendole *"dove cazzo vai, tu non sei nessuno per decidere, qua dentro tu non sei nessuno, sei una terza serie di merda, io decido, tu non puoi fare quello che vuoi"*. Al tentativo della sig.ra Moitre di calmare il Vergallo lo stesso reagiva ulteriormente tirandole due schiaffetti in viso e dicendole *"vai merda vai, tu sei una merda come tutte le altre, vai perché tanto sei una merda come lord"*. In un momento immediatamente successivo le avrebbe inviato due messaggi audio Whatsapp con cui l'avrebbe ulteriormente insultata;
- in data 30.04.2022 in occasione dell'evento Petrosyan mania tenutosi presso il Palazzetto Allianz Cloud a Milano il Vergallo l'avrebbe colpita con uno schiaffo sulla schiena apostrofandola con le parole *"A infame ciao Infame"*.
- in data 21.05.2022, infine, presso il palazzetto di Jesolo e in occasione dei campionati italiani di Kick Boking il sig. Vergallo si sarebbe avvicinato alla Moitre dicendole *"sei una merda come donna e come uomo"*, *"ora che hai vinto la medaglia vuoi un premio? Via fuori dal cazzo, merda fuori dal cazzo"*. Successivamente il Vergallo avrebbe raggiunto la Moitre nella zona bar e, dopo averle posizionato la mano dietro il collo e appoggiato la sua fronte su quella della Moitre, le avrebbe detto

"sei una merda, ma non ti preoccupare ci rivediamo io ti aspetto".

- A sostegno di tali circostanze La Moitre, ascoltata dal Procuratore federale in data 16.06.2022, forniva due dichiarazioni testimoniali, nonché file relativo ai due messaggi audio ricevuti.

- In sede di audizione dinanzi al Procuratore federale la sig.ra Moitre confermava i fatti come già narrati, meglio circostanziando alcuni episodi e precisando che tale atteggiamento l'aveva costretta a mutare le proprie abitudini in quanto temeva per la propria incolumità.

Precisava, altresì, che, in occasione di successive gare agonistiche, era stata costretta a riscaldarsi in bagno e non vicino al ring, per evitare contatti con il Vergallo ed ancora che, nelle circostanze indicate nella denuncia del 30.05.22, nessun testimone era intervenuto, temendo eventuali reazioni del Vergallo.

Indicava, infine, atteggiamenti aggressivi anche da parte della compagna del Vergallo.

- In data 20.09.2022 il Procuratore, avv. Manuela Magistro, procedeva con l'audizione del sig. Vergallo assistito dall'avv. Alessandro Corsano.

- Il sig. Vergallo contestava ogni addebito riferendo di aver avuto un rapporto difficile con l'atleta Moitre a causa del carattere di quest'ultima. Si definiva "una brava persona" che non alzerebbe mai le mani contro una donna, tantomeno sul tatami.

- Con riferimento all'episodio del 09.03.2022 il sig. Vergallo riferiva che la discussione era scaturita dall'aver ritenuto quantomeno rischioso per la Moitre affrontare un allenamento di Bjj a distanza di soli 20 giorni da un importante incontro di Kick Boxing.

- Secondo quanto riferito dal Vergallo la sig.ra Moitre, una volta ricevuto l'invito a non effettuare l'allenamento di Bjj, aveva iniziato ad alzare la voce ingiustificatamente e che lo stesso, si era avvicinato per chiederle se stesse bene, senza mai toccarla.

A quel punto, la Moitre avrebbe iniziato a gridare sostenendo che lui le aveva messo le mani addosso.

- Con riferimento all'episodio del 30.04.22 il Vergallo, venuto a conoscenza di alcune voci messe in giro, su suo conto, dalla Moitre – descritto come un uomo che alzava le mani sulle donne -, ammetteva che, molto arrabbiato, nell'incrociare la Moitre le avesse detto *"togliti mi fai schifo"*.

- Infine, con riferimento ai fatti del 21.05.2022 negava ogni addebito ma riferiva che, non avendo più buoni rapporti con la Moitre, allorquando, a fine incontro, lei gli si avvicinava, la indicava ai propri atleti come *"quella che lo aveva infamato"*; infine incontrando la Moitre verso l'uscita, riferiva di averle detto *"pensa che ti volevo tanto bene"* e che, a quella frase, la Moitre avrebbe iniziato ad urlare senza che lui avesse fatto altro.

All'esito della fase istruttoria, il Procuratore Federale, ritenuta provata la rilevanza disciplinare dei fatti ascritti al Sig. Omar Vergallo in proprio e in qualità di presidente e legale rappresentante della

A.S.D. Ludus Magnum, con atto del 7 ottobre 2022, lo deferiva a questo Tribunale Federale, contestando:

- violazione degli art. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.7 e art.13 Statuto Federkombat, art. 2.1, 2.2., art. 3.1, 3.2 e art.7 Regolamento di Giustizia Federkombat e art. 2 e art.7 Codice di Comportamento Sportivo del CONI per aver rivolto frasi offensive ed assunto atteggiamenti aggressivi verso l'atleta ed ancora l'aggravante ex art 34 co. 2 Reg. di Giustizia Federkombat, considerata la qualifica di tecnico, nonché la violazione dell'art. 3 co 5 Regolamento di Giustizia Federkombat, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell'A.S.D. Ludus Magnum.

Con provvedimento del 18 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 74 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per il giorno 18 novembre 2022, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie difensive. La convocazione veniva inviata dalla segreteria della FEDERKOMBAT a mezzo pec alle parti deferite presso nonché al Procuratore Federale.

In data 14 novembre 2022 l'avv. Corsano faceva pervenire memoria difensiva e richiesta di ammissione testi, allegando n. 12 dichiarazioni testimoniali.

All'udienza del 18 novembre 2022, tenutasi da remoto, sulla piattaforma ZOOM messa a disposizione dalla FEDERKOMBAT, comparivano il Procuratore Federale, Avv. Manuela Magistro, e personalmente il deferito Omar Vergallo, in proprio e n.q. di l.r.p.t. della Ludus Magnum, rappresentato e assistito dall'avv. Alessandro Corsano.

Il Presidente invitava alla trattazione il Procuratore Federale, Avv. Manuela Magistro, la quale, dati per noti i fatti, sosteneva che, alla luce dell'istruttoria compiuta dalla Procura dopo aver udito sia l'atleta MOITRE sia il deferito Omar Vergallo e preso atto altresì delle difese svolte da quest'ultimo dinanzi a questo Tribunale, appariva verosimile che quanto denunciato dall'atleta avesse un proprio fondamento nonostante fossero emerse in parte contrastanti versioni di ogni fatto ed avvenimento. Sosteneva, infatti, che il sig. Vergallo, pur negando recisamente di aver tenuto atteggiamenti minacciosi o violenti, ammetteva di averle rivolto pubblicamente - tra le altre - la frase "*mi fai schifo*" in stato di piena ira così come di averle dato un mero buffetto sulla guancia pur se, a suo dire, quale gesto affettuoso.

Per tali motivi, esaminate anche le dichiarazioni testimoniali prodotte da ambedue le parti, il Procuratore federale riteneva che le frasi pronunciate pubblicamente e i gesti compiuti dal deferito - anche in considerazione del diverso ruolo da egli rivestito - costituivano un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva richiesti dalle carte federali e dal codice di comportamento sportivo del CONI.

Il Procuratore Federale, quindi, ritenuta provata la responsabilità disciplinare del sig. Vergallo in

proprio e in qualità di presidente e legale rappresentante della A.S.D. Ludus Magnum, per violazione degli art. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.7 e art.13 Statuto Federkombat, art. 2.1, 2.2., art. 3.1, 3.2 e art.7 Regolamento di Giustizia Federkombat e art. 2 e art.7 Codice di Comportamento Sportivo del CONI contestata l'aggravante ex art 34 co. 2 Reg. di Giustizia Federkombat, considerata la qualifica di tecnico, nonché la violazione dell'art. 3 co 5 Regolamento di Giustizia Federkombat, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell'A.S.D. Ludus Magnum, chiedeva applicarsi la sanzione della squalifica di giorni 40.

In riferimento al sodalizio ritenuto responsabile dei fatti commessi dal proprio tesserato nella duplice qualità di tecnico e presidente, in violazione dell'art. 9.1, 9.2 e 9.4 Statuto Federkombat e degli artt. 2 co.1-2 e 4, art. 3 co.4 e art.7 Reg. di Giustizia, chiedeva applicarsi la sanzione economica di euro 100,00.

Il Presidente dava la parola all'Avv. Alessandro Corsano chiedendo se ritenesse di aggiungere altro rispetto a quanto già esposto negli scritti difesivi depositati.

L'Avv. Corsano si riportava al contenuto degli atti, precisando ancora una volta la totale estraneità ai fatti del sig. Vergallo così come riportati dalla sig.ra Moitre. Sottolineava come la vita del sig. Vergallo fosse totalmente dedicata alle arti marziali e che lo stesso mai era stato coinvolto in fatti rilevanti per la giustizia sportiva.

L'Avv. Corsano dichiarava che il Sig. Omar Vergallo era disponibile a sottoporsi ad audizione personale.

Il Presidente procedeva ad ascoltare il Sig. Vergallo il quale confermava il contenuto della memoria depositata dal proprio difensore nonché le dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi al Procuratore Federale e sottolineava come la propria versione fosse supportata da ben 12 testimoni contro i due testimoni indicati dalla Moitre.

A questo punto, il Presidente invitava l'Avv. Corsano a concludere.

Quest'ultimo, quindi, reiterando le sue deduzioni e richieste di rigetto dell'atto di deferimento, chiedeva, l'assoluzione del proprio assistito e, in subordine l'applicazione delle minime sanzioni previste.

Il Presidente chiedeva al Sig. Procuratore se intendesse aggiungere altro.

Il Procuratore concludeva ribadendo le proprie richieste.

Il Tribunale Federale si riservava per la decisione.

* * * * *

Il Tribunale, all'esito dell'udienza e a scioglimento della riserva assunta, espone i seguenti

Motivi della decisione

Preliminarmente si dà atto che il Sig. Omar Vergallo, a mezzo del suo procuratore e difensore, non ha reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di ammissione della prova per testi ragion per cui non può che ritenersi rinunciata.

A tutto voler concedere, i testi indicati dal Vergallo non possono che essere considerati inattendibili per la loro qualità di istruttori della Ludus Magnum e/o comunque atleti tesserati della stessa.

Senza trascurare che la richiesta di prova per testi appare comunque inammissibile non avendo il Sig. Vergallo, indicato, nella memoria difensiva e comunque nel verbale di udienza, le specifiche circostanze su cui i testi andavano escussi, formulandole in capitoli separati, alla stregua di quanto disposto dall'art. 244 c.p.c.

Entrando nel merito della questione che ci occupa, pur avendo il Sig. Vergallo contestato l'assunto della Sig.ra Moitre, non possono che stigmatizzarsi gli accertati atteggiamenti contrari alla dignità della disciplina sportiva in questione e comunque, non conformi a principi di rettitudine sportiva, posti in essere dal deferito; con l'aggravante della qualità rivestita dal Sig. Omar Vergallo, di tecnico-presidente/legale rappresentante dell'A.S.D. Ludus Magnum.

Infatti è il medesimo Vergallo a confermare di aver rivolto alla sig.ra Moitre la frase *"mi fai schifo"* ed ancora di aver dato alla medesima due "buffetti", seppur qualificandoli come "amichevoli".

Senza trascurare che il medesimo, nell'indicata qualità, dichiarava di *"essersi rivolto ai suoi ragazzi (alla vista della Sig.ra Moire) che intanto chiedevano chi fosse, indicandola come 'quella che l'aveva infamato' "*.

Peraltro, le dichiarazioni testimoniali allegate dal Vergallo alla memoria difensiva, risultano irrilevanti in quanto non confermate e comunque non supportano in alcun modo l'assunto del Vergallo in quanto risultano in parte compiacenti ed in parte contraddittorie.

Per tali ragioni deve, quindi, ritenersi accertata la responsabilità disciplinare del deferito.

Con riferimento alla sanzione da applicare, visti gli articoli contestati, tenuto conto della richiesta della Procura Federale, dell'aggravante applicabile e comunque della circostanza che il sig. Vergallo non ha mai subito procedimenti di natura disciplinare, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta).

In riferimento al sodalizio ritenuto responsabile dei fatti commessi dal proprio tesserato nella duplice qualità di tecnico e presidente, in violazione dell'art. 9.1, 9.2 e 9.4 Statuto Federkombat e degli artt. 2 co.1-2 e 4, art. 3 co.4 e art.7 Reg. di Giustizia, si ritiene equo applicarsi la sanzione economica di euro 200,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto

APPLICA

- 1) al signor Omar Vergallo (cf. VRGMRO81C23F205D) la sanzione della **squalifica di 40 (quaranta) giorni** ex art. 24 Regolamento di Giustizia Sportiva in combinato disposto con l'art. 37 del medesimo Regolamento di Giustizia Sportiva;
- 2) alla A.S.D. Ludus Magnum (cf. 97568010157), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Omar Vergallo, la **sanzione economica di euro 200,00 (euro duecento/00)**, ex art. 22 del regolamento di Giustizia Sportiva, da versare entro e non oltre trenta giorni presso la sede della FEDERKOMBAT.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alle parti, curandone la pubblicazione, a norma di legge, sul sito istituzionale della Federazione e ne dispone l'immediata esecuzione.

Così deciso in Monza, il 28 novembre 2022

Avv. Lucilla Pavone (Presidente)

Avv. Giuseppe Castellaneta (Giudice Relatore)

Avv. Stefano Bosio (Giudice)